



Proposta n. 432 / 2021

PUNTO 44 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/04/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 438 / DGR del 06/04/2021

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 1408/2013 e L.R. n. 40 del 12.12.2003, articolo 35. Misura di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna 2021. Approvazione convenzione con AVEPA e Programma Operativo.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FEDERICO CANER

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1408/2013 e L.R. n. 40 del 12.12.2003, articolo 35. Misura di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna 2021. Approvazione convenzione con AVEPA e Programma Operativo.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento reca disposizioni applicative relativamente ad aiuti regionali per il sostegno alla coltivazione delle barbabietole da zucchero per l'anno 2021, mediante aiuti "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, attraverso specifica convenzione con AVEPA, ed approvandone il relativo Programma Operativo.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" la Regione del Veneto ha inteso approvare un intervento normativo al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli.

In particolare, l'art. 35 "Interventi nel settore agroambientale" prevede, al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l'introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.

La barbabietola da zucchero è una coltura importante per il mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi del Veneto. La possibilità di praticare adeguate diversificazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell'avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l'insorgere di problematiche fitosanitarie.

Al fine di garantire le necessarie diversificazioni agronomiche degli ordinamenti colturali seminativi e sostenere al contempo il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, pertanto, la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 è lo strumento mediante il quale la Regione del Veneto, per la campagna 2021, può concedere aiuti "*de minimis*" alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione che prevedano adeguate diversificazioni negli avvicendamenti colturali.

Si ritiene, infatti, opportuno provvedere alla concessione di un contributo per ettaro di superficie agricola seminata a barbabietola da zucchero, corrisposto alle aziende agricole bieticolo-saccarifere del Veneto per la campagna agraria 2021, che rispettino l'impegno agroambientale di coltivare la barbabietola da zucchero su terreni aziendali ricadenti nel territorio regionale, conservandone il metodo di produzione praticato e diversificando le produzioni seminative, utilizzando, a tal fine, le opportunità offerte dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come ora modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea inerente gli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

In proposito, allo scopo di evitare la sovrapposizione degli aiuti in parola, è necessario precludere l'accesso al regime "*de minimis*" di cui al presente provvedimento, alle superfici che nel 2021 risultino beneficiarie di aiuti ad ettaro recati dalle Misure 10 "Pagamenti agroclimaticoambientali" e dalle Misure 11 "Agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto.

Per garantire maggiore efficacia all'aiuto e per motivi di economicità dell'azione amministrativa, è opportuno prevedere che l'intervento sia gestito attraverso la presentazione ad AVEPA di una apposita richiesta.



Al riguardo, infatti, si rinnova che già in data 26 settembre 2008 il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato il Decreto che ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per tutti gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR.

La L.R. 9 novembre 2001, n. 31, all'art. 2 comma 3, prevede che possa essere affidata ad AVEPA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Veneto; pertanto, si considera opportuno affidare ad AVEPA anche la funzione di esecuzione dei pagamenti "de minimis" in argomento nel settore della produzione dei prodotti agricoli, come previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, ora modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, nonché di quella autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli.

Per quanto argomentato, la Giunta regionale, con il presente provvedimento, propone l'approvazione di un'apposita convenzione con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) (**Allegato A**) per l'affidamento della funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'aiuto in oggetto, nonché quella autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli. Tale attività verrà realizzata dall'Agenzia in ragione di quanto definito dal Programma Operativo regionale di intervento (**Allegato B**), in cui si determinano procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso.

Si propone, pertanto, di conferire in capo ad AVEPA, in forza dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31, l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto per la campagna agraria 2021 che attiveranno gli impegni previsti dal Programma Operativo in oggetto.

Al fine di individuare le modalità più efficaci di attivazione dell'intervento, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha preventivamente concordato con AVEPA l'iter procedimentale e la gestione delle procedure operative da affidare, che costituiscono il quadro di riferimento per disciplinare il rapporto convenzionale con AVEPA e dettare le disposizioni per l'accesso agli aiuti in argomento.

Al fine di procedere all'apertura del Bando per la presentazione delle istanze aziendali in oggetto, è disponibile la somma di euro 350.000,00 sul Capitolo 103518 – "Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero" (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003), salvo ulteriori disponibilità del Bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";

VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 del 24.12.2013);

VISTO il Regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

CONSIDERATO che il combinato disposto dei citati Regolamento (UE) n. 1408/2013 e Regolamento (UE) n. 316/2019 sugli aiuti "de minimis" prevedono espressamente:

- l'applicazione del regime alle sole aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo della notifica alla Commissione;
- l'erogazione di un importo di Euro 25.000 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;
- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;



ATTESO che l'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e pari a Euro 840.502.950,00;

ATTESO che con Decreto Ministeriale n. 5591 del 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stato attribuito alla Regione Veneto l'importo di Euro 43.107.023,09 quale quota di riparto del plafond *de minimis* nazionale;

RITENUTO di provvedere alla concessione di aiuti, in regime “*de minimis*” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, per la raccolta delle barbabietole da zucchero da parte dei bieticoltori veneti, per la campagna 2021;

PRESO ATTO che il “settore di prodotti” cui sono indirizzate le risorse previste dal presente regime di aiuti è classificato “zucchero” ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ATTESO che per i regimi di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite settoriale, corrispondente al 50% dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi per lo Stato italiano di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316;

PRESO ATTO delle procedure previste dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5591 del 19 maggio 2020 e dalle “Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” relativamente alle modalità di controllo del rispetto dei massimali nazionale, regionale e settoriale, oltre di quello individuale per singola impresa agricola;

VERIFICATO in via preventiva, sulla base delle procedure stabilite dalle suddette Linee Guida, il rispetto dei massimali nazionale, regionale e settoriale;

VISTA la L. 24.12.2012, n. 234 e s.m.i. recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTO in particolare l'articolo 52, comma 1 della predetta legge n. 234 del 2012 e s.m.i. che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

VISTO, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;

RITENUTO di provvedere ad affidare ad AVEPA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi, nonché quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto ed i relativi controlli e di approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra AVEPA - Regione (di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione) e il Programma Operativo per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto “*de minimis*” (di cui all'**Allegato B** alla presente deliberazione), a favore delle imprese agricole bieticolo-saccarifere del Veneto per l'anno 2021;

CONSIDERATA l'opportunità, anche per la campagna 2021, di continuare a concedere un contributo alle aziende agricole bieticolo-saccarifere del Veneto, che rispettano l'impegno agroambientale di coltivare la barbabietola da zucchero su terreni aziendali, utilizzando, a tal fine, le opportunità offerte dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 (come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019), inerente gli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo;

DATO ATTO dell'importo reso disponibile sul Capitolo 103518 – “Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero” (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003) di Euro 350.000,00, potenzialmente soggetto a successivi rimpinguamenti in fase di assestamento del Bilancio regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

RITENUTO di confermare in capo ad AVEPA, in forza dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31 l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione del beneficio oggetto della presente deliberazione, con le medesime modalità già messe a punto nelle campagne 2018, 2019 e 2020 previste per la presentazione della Domanda Unificata;



VISTO il Decreto MiSE 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, del 28 luglio 2017;

VISTA la nota dell’8 marzo 2021, n. 108289 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con la quale si chiede ad AVEPA la disponibilità a collaborare all’attuazione dell’intervento in questione, con le modalità già messe a punto nelle precedenti campagne 2018, 2019 e 2020;

RITENUTO di procedere all’impegno e alla liquidazione dell’importo stanziato a bilancio su richiesta di AVEPA successivamente alla ricevibilità delle istanze presentate;

RITENUTO di determinare, come indicato nel Programma Operativo regionale di intervento, le modalità di presentazione delle domande, di concessione e di liquidazione degli aiuti in oggetto;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 29.01.2021 con cui vengono indicati i Direttori di Direzione incaricati a svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o temporaneo impedimento dei Direttori di Area;

DATO ATTO che il Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), che costituisce **Allegato A** al presente provvedimento, con la quale Regione del Veneto dispone che spetta ad AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa complessiva dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché la predisposizione della modulistica e della definizione delle procedure di istruttoria, di liquidazione e pagamento dei benefici;
3. di approvare il Programma Operativo regionale per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna agraria 2021, mediante la concessione di un aiuto “*de minimis*” che costituisce **Allegato B** alla presente deliberazione, contenente le procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all’attivazione dell’intervento;
4. di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 3. costituisce, al contempo, avviso pubblico per la presentazione delle domande di pagamento agroambientale per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero di cui al presente provvedimento;
5. di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo qui approvato possono essere disposte con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
6. di determinare in Euro 350.000,00, l’importo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 103518 – “Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero” (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003);
7. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria a provvedere all’adozione di eventuali adeguamenti tecnici di carattere non sostanziale agli **Allegati A e B**, e a provvedere ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento;
9. di prevedere che il trasferimento delle risorse impegnate avvenga, su richiesta di AVEPA, successivamente alla definizione dell’elenco delle domande ricevibili e alla quantificazione delle superfici per le quali è richiesto l’aiuto delle istanze presentate e ricevibili, secondo le specifiche contenute nell’**Allegato A** alla presente deliberazione;



10. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto ed eventuali provvedimenti successivi;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina





Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della LR 31/2001.

PREMESSO CHE:

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- l'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, prevede che possa essere affidata all'Agenzia, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e la relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione del Veneto;
- la stipula di una convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'affidamento delle predette attività;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 recante "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, è lo strumento mediante il quale la Regione del Veneto per la campagna 2021, può concedere aiuti "de minimis" alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero, al fine di favorire l'adozione di tecniche di produzione che prevedono adeguate diversificazioni colturali.
- la Giunta regionale con la deliberazione n. ____/2021:
 - ha attivato il predetto regime di aiuto stabilendo di affidare ad AVEPA, tramite stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi, nonché quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto e ai relativi controlli;
 - ha approvato lo schema-tipo della suddetta convenzione, nonché il Programma Operativo attuativo dell'intervento;

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da _____ domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

E

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di seguito denominata "AVEPA", C.F. 90098670277- con sede in Via Niccolò Tommaseo 67 - 35131 Padova (PD) - rappresentata da _____, domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Direttore della medesima AVEPA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della LR 31/2001

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte di AVEPA, delle attività inerenti la funzione di esecuzione dei pagamenti degli aiuti "de minimis" da concedere per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione che prevedano adeguate diversificazioni colturali, in attuazione dell'art. 35 della L.R. n. 40 del



12.12.2003 e della deliberazione della Giunta regionale n. ____/2021, nonché delle altre attività definite al successivo art. 2.

Art. 2 - Attività

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività:

- rendere disponibili gli strumenti informatici che consentano la presentazione, protocollazione e stampa della richiesta, curando anche gli adeguamenti dei sistemi informatici da utilizzare per la gestione del procedimento complessivo;
 - ricevere le domande di aiuto presentate dalle aziende attive nel settore della produzione primaria di barbabietola da zucchero, unitamente agli allegati (n. del contratto di fornitura stipulato con un'industria saccarifera secondo le modalità definite da Avepa stessa);
 - comunicare l'avvio del procedimento, dopo la conclusione della fase di presentazione delle domande;
 - richiedere alla Regione il trasferimento delle risorse impegnate successivamente alla ricevibilità delle domande;
 - effettuare l'istruttoria di ammissibilità, ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo approvato dalla Regione;
 - determinare, per ciascun richiedente, la superficie ammissibile all'aiuto e l'importo dell'aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "de minimis" dichiarati da ciascun richiedente;
 - provvedere - con proprio atto - in base ai propri controlli, all'esclusione o ammissione delle domande all'aiuto, all'approvazione delle istanze presentate ed istruite, ed alla comunicazione di non ammissibilità agli interessati;
 - predisporre ed inoltrare alla Regione l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), l'elenco delle domande ammissibili, della superficie richiesta (numero degli ettari richiesti) e del relativo importo di aiuto concedibile, nonché l'indicazione delle domande eventualmente non ammissibili;
 - provvedere alla successiva erogazione dei pagamenti degli aiuti in parola ai beneficiari;
 - rendicontare alla Regione l'utilizzazione di tutte le somme erogate per l'attuazione dell'intervento, attraverso uno specifico tabulato contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti, con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dell'aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento e dimostrare di aver adempiuto a quanto previsto dal Regolamento "de minimis" e dalle pertinenti disposizioni nazionali applicative per ciascun importo liquidato al singolo beneficiario richiedente, come precisato al punto 10 - Monitoraggio del Programma Operativo approvato;
 - effettuare le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.
2. Nell'effettuazione delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo, AVEPA applica le disposizioni attuative dell'intervento contenute nel Programma Operativo approvato dalla Regione, nonché ogni altra disposizione concernente le procedure operative connesse al Regolamento "de minimis" e, ove applicabili, la LR n. 40/2003.

Art. 3 - Controlli

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività di controllo:



- verifica delle superfici indicate in domanda, al fine della determinazione della superficie ammissibile all'aiuto, secondo le modalità indicate dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- verifica della presenza dei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera e della dichiarazione per la concessione di aiuti "de minimis", indicati alla domanda di aiuto;
- verifica del rispetto degli impegni agroambientali assunti consistenti nell'effettiva coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali;
- effettuazione dei controlli attestanti ogni altro aiuto "de minimis" percepito durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e relativa registrazione degli aiuti in RNA (registro nazionale degli aiuti di Stato)

Art. 4 - Obblighi connessi all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019

In relazione alle previsioni di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) di modifica n. 316/2019 sugli aiuti "de minimis", AVEPA:

- assicura, mediante apposite dichiarazioni di conoscenza all'interno della richiesta, che i beneficiari siano informati di quanto segue:
 - che l'aiuto in oggetto si configura come aiuto "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del successivo Regolamento (UE) n. 316 del 21.2.2019, in vigore dal 14.3.2019;
 - dell'entità dell'importo potenziale massimo per ettaro stabilito dalla Regione e dell'importo massimo complessivo dell'aiuto concedibile (Euro 25.000,00 nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti);
- provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo.

Art. 5 - Trasferimento risorse finanziarie

1. La Regione provvede a trasferire ad AVEPA l'intero importo destinato all'attuazione dell'intervento o l'eventuale minor importo che venisse a determinarsi in relazione all'ammontare degli aiuti concedibili sulla base della ricevibilità delle istanze presentate secondo le modalità di cui al precedente Art. 2.
2. AVEPA provvede ad effettuare le attività affidate con la presente convenzione a titolo non oneroso.
3. AVEPA è tenuta a restituire alla Regione le somme residuanti dai pagamenti effettuati.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione per il periodo necessario al completamento di tutte le attività oggetto della convenzione stessa.

Art. 7 - Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei



rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate. Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Art. 9 - Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 10 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 11 - Registrazione

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria:

Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;

per AVEPA:

Via Tommaseo, 35021 Padova (PD);

protocollo@cert.avepa.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.



Per la Regione del Veneto	Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)
Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica- venatoria	Il Direttore

Il presente documento, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.





**PROGRAMMA OPERATIVO DI INTERVENTO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE
BIETICOLO-SACCARIFERE MEDIANTE LA CONCESSIONE DI UN AIUTO "DE MINIMIS"
Regolamento (UE) n. 1408/2013, Regolamento (UE) n. 316/2019 e L.R. n. 40 del 12.12.2003, articolo 35
Campagna agraria 2021**

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in Euro 350.000,00 per la campagna 2021, a valere sul Capitolo 103518 "Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero" (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003).

2. Obiettivi

Al fine di garantire la diversificazione degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, con il presente provvedimento la Giunta regionale intende concedere aiuti, per l'anno 2021, per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero a favore delle aziende agricole che intendono rispettare l'impegno agroambientale consistente nella coltivazione della barbabietola da zucchero su superfici aziendali, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione che prevedono adeguate diversificazioni degli ordinamenti regionali.

3. Tipologia di intervento agevolativo

Il meccanismo di intervento di cui al presente Programma Operativo prevede la concessione di contributi sotto forma di aiuti in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

4. Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto "de minimis" le aziende agricole aventi sede legale in Veneto, attive nella produzione primaria di barbabietola da zucchero nell'ambito del territorio regionale, che:

- a) siano condotte da un agricoltore, così come definito dall'art. 2135 del cc., e siano iscritte all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del Fascicolo aziendale con l'indicazione delle superfici condotte in Veneto a barbabietola da zucchero per la campagna 2021;
- b) presentino la richiesta di aiuto, indicando il n. del contratto di fornitura stipulato con un'industria saccarifera;
- c) rispettino l'impegno agroambientale consistente nell'effettuare la coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali ricadenti nel territorio regionale;

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente Programma Operativo le superfici che nel 2021 risultano beneficiarie di aiuti/pagamenti ad ettaro recati dalle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 del Veneto.

5. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in Euro 350.000,00 sull'esercizio 2021.

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola è definito in Euro 200;



- l'importo dell'aiuto per azienda sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000 per azienda nel triennio, ai sensi di quanto disposto dal nuovo Regolamento (UE) n. 316/2019, in vigore dal 14.3.2019, comprensivo di eventuali altri aiuti "de minimis". Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Per superficie ammissibile all'aiuto si intende quella coltivata a barbabietola da zucchero nel territorio della Regione Veneto risultante a seguito dei seguenti controlli:

- l'aiuto è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera;
- l'aiuto è concesso a superficie ammissibile, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- il limite minimo di superficie per la quale viene chiesto l'aiuto è pari a 1 ha;
- l'importo unitario del premio è determinato dal rapporto tra l'importo complessivo di cui al punto 1 del presente Programma Operativo e il numero degli ettari ritenuti ammissibili a conclusione della fase istruttoria, nel rispetto dell'importo massimo di 200 euro/ha.

6. Presentazione della domanda

Le aziende agricole con sede legale nel Veneto, produttrici di barbabietola da zucchero ed in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. che intendono accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo, presentano apposita richiesta all'AVEPA, entro i termini previsti per la presentazione della Domanda Unica, secondo le modalità definite dall'AVEPA medesima.

7. Istruttoria delle domande e approvazione graduatorie

L'AVEPA riceve le domande di aiuto, unitamente a quanto richiesto in allegato, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la superficie ammissibile all'aiuto, nonché l'importo dell'aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "de minimis" e trasmette le risultanze alla Regione. L'elenco contenente le risultanze dell'analisi istruttoria sulle domande dovrà comprendere la denominazione dell'azienda richiedente e il Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA). Dovranno essere riportate le aziende eventualmente non ammissibili in relazione alle superfici indicate e degli ettari ammissibili.

L'AVEPA provvede inoltre - con proprio atto - in base ai propri controlli, all'esclusione o ammissione delle domande all'aiuto e provvede per la successiva fase di pagamento.

L'AVEPA, se del caso, provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate all'AVEPA medesima.

8. Obblighi e limitazioni

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal nuovo Regolamento (UE) n. 316/2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, l'AVEPA, nell'attuazione del presente Programma Operativo, osserva le seguenti indicazioni:

- l'importo complessivo degli aiuti ad un'impresa unica non può superare i 25.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di



esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima (Reg. 1408/2013 e s.m.i., art. 2, comma 2).

- il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto "de minimis";
- gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'azienda è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'azienda (Reg. n. 1408/2013, e s.m.i., art. 3, comma 4);
- in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova azienda o dell'azienda acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle aziende partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi (Reg. n. 1408/2013, e s.m.i., art. 3, comma 4);
- se un'azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (Regolamento (UE) n. 1408/2013, e s.m.i., art. 1, comma 2).
- se un'azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al Regolamento (UE) n. 717/2014, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al Regolamento (UE) n. 717/2014 (Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i., articolo 1, comma 3).

9. Variazione del soggetto beneficiario

Si possono verificare i seguenti casi:

- a) Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato dal bando, il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda entro i termini previsti dal bando;
- b) Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto indicata nel bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
- c) Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione dell'aiuto, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione, a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti



di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario e alla banca. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente e alla banca la reiezione della richiesta di subentro.

10. Controlli

L'AVEPA effettua le seguenti attività di controllo:

- verifica delle superfici indicate in domanda, al fine della determinazione della superficie ammissibile all'aiuto, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- verifica della presenza dei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera e della dichiarazione per la concessione di aiuti "de minimis";
- verifica del rispetto degli impegni agroambientali assunti, consistenti nell'effettiva coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali;
- verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario con le modalità previste nell'ambito dei premi comunitari in materia di agricoltura nella fase di liquidazione;

Per la verifica degli aiuti "de minimis" l'AVEPA si avvarrà delle informazioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal nuovo Regolamento (UE) n. 316/2019, sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, se disponibili o provvederà ad effettuare i necessari controlli.

Infine, l'AVEPA provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo.

11. Monitoraggio

L'AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto entro il 31 marzo 2022 l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del Programma Operativo attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente:

- l'elenco dei beneficiari dei contributi e liquidati in regime "de minimis";
- l'importo liquidato all'azienda;
- la data di liquidazione dello stesso.

12. Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lettera e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni.

3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4. I Delegati al trattamento dei dati sono il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

5. Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.



6. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all'indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all'indirizzo email tommasini@tommasinimartinelli.it.

7. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere a Regione del Veneto e ad AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendo gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

8. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando. La partecipazione al bando implica inoltre l'accettazione, da parte dell'impresa, del trattamento dei dati ad essa relativi derivanti dalla banca dati del Registro delle Imprese.

13. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate all'AVEPA si fa rinvio ai manuali e alle procedure approvate dall'Organismo Pagatore e, in quanto compatibili, alla L.R. n. 40/2003.

Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni, saranno fissate con atto formale del Direttore regionale competente.



